



news e informative

INDEBITE COMPENSAZIONI: PARTE DAL 29 OTTOBRE LA SOSPENSIONE DEI MODELLI F24 CONSIDERATI A RISCHIO

Con la Legge di Bilancio per l'anno 2018 (L. 205/2017), allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, il Legislatore ha introdotto un nuovo 49-ter all'articolo 37, DL. 223/2006, il quale permette all'Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a un periodo massimo di 30 giorni, l'esecuzione dei modelli di pagamento F24 che contengono compensazioni che presentano profili di rischio. Ai fini dell'applicazione di tale norma si attendeva un provvedimento direttoriale che doveva definire i criteri e le modalità con le quali procedere alla richiamata sospensione dei modelli di pagamento. Con il Provvedimento direttoriale n. 195385/2018 del 28.08.2018, l'Agenzia delle Entrate comunica l'avvio di tale previsione a decorrere dal prossimo 29.10.2018, precisando i criteri e le modalità di attuazione della procedura di sospensione.

I criteri per la selezione dei modelli F24 con profili di rischio, risultano i seguenti:

- tipologia di debiti pagati;
- tipologia dei crediti compensati;
- coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- dati presenti nell'Anagrafe Tributaria afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo (disciplina art. 31, DL 78/2010).

Per quanto concerne gli esiti del controllo automatizzato, il Provvedimento dell'Agenzia prevede che se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, oppure decorrono 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento senza che l'Ufficio effettui delle segnalazioni (silenzio-assenso), la delega si intende correttamente presentata e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato. Mentre se all'esito del controllo il credito non risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento non risulta eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano come non effettuati. La sospensione riguarda l'intero contenuto del modello F24, pertanto risulterebbero non versati anche i tributi per i quali si è provveduto al versamento (esempio: modelli F24 con compensazione parziale). Durante il periodo di sospensione, non viene quindi effettuato alcun addebito sul conto corrente indicato nel file, per il quale può essere annullata la delega di pagamento secondo le ordinarie procedure. Se poi in seguito all'esito delle verifiche, l'Agenzia rileva che il credito è stato utilizzato in modo non corretto, la stessa comunica lo scarto del modello F24 mediante apposita ricevuta, indicando la motivazione di scarto. Nel caso di modello F24 scartato, pertanto, i pagamenti e le compensazioni risultano non eseguiti. Infine, durante il periodo di sospensione, prima che vi sia lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all'Agenzia elementi informativi utili alla finalizzazione della delega in sospeso. Questi elementi vengono utilizzati dall'Agenzia ai fini del controllo in merito all'utilizzo del credito compensato.

Brescia, 13 settembre 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01